SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 2025, n. 2

"Regolamento regionale riguardante la disciplina dell'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) di cui alla legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 280 del 17/03/2025 di approvazione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 Finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (N.I.R.) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, di seguito legge istitutiva.
- 2. Il N.I.R. opera al servizio della struttura dirigenziale designata che esercita la funzione ispettiva di cui all'art. 1 comma 1 della legge istitutiva, di seguito Struttura Designata, al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale.
- 3. L'attività ispettiva è esercitata su atti e fatti di gestione delle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale e degli Enti di cui all'art. 1 comma 1 lettere a) e b) della legge istitutiva e si configura come controllo di "secondo livello" in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e di controllo nella responsabilità delle altre strutture competenti e degli organi di controllo interno. L'attività ispettiva riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo:
 - la conformità alla normativa applicabile e la regolarità tecnica e amministrativa dei procedimenti;
 - l'efficacia ed efficienza delle attività operative;
 - le violazioni e gli scostamenti da parametri legali e le connesse responsabilità;
 - presunti casi di maladministration e/o disservizi a danno degli utenti;
 - qualunque fenomeno di cattivo funzionamento e di maladministration consistente nella violazione dei precetti del PTPCT;
 - qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Articolo 2 Piano annuale dell'attività ispettiva del N.I.R.

1. La Giunta regionale, su proposta del dirigente della Struttura Designata e del Segretario Generale

della Presidenza della Giunta regionale, approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Piano annuale dell'attività ispettiva a norma della I.r. 16 ottobre 2024 n. 26, di seguito anche Piano, che tiene conto delle risultanze e delle indicazioni contenute nel "Documento di Programmazione delle Strategie per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia" allegato al P.I.A.O. approvato per l'anno di riferimento, nonché dei documenti e delle informazioni ritenute maggiormente pertinenti e rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo disciplinate dal presente regolamento.

- 2. Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere all'approvazione del Piano.
- 3. Il Piano individua:
 - a) per le strutture di Giunta, le aree di intervento ritenute maggiormente a rischio di illegittimità e corruzione e, in funzione di esse, le procedure di controllo specifiche volte ad identificare le eventuali criticità e non conformità rispetto alle norme eurounionali, nazionali e regionali;
 - b) per le agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP) gli atti e fatti di gestione da approfondire con apposite procedure di controllo.
- 4. Le attività di verifica incluse nel Piano integrano le misure previste dal "Documento di Programmazione delle Strategie per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia" allegato al PIAO per l'anno di riferimento.
- 5. Il Piano può essere modificato o integrato nel corso dell'anno con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione. In sede di prima applicazione, il Piano è predisposto entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, salvo motivate e straordinarie circostanze.

Articolo 3 Verifiche Straordinarie

- 1. L'attività ispettiva può essere avviata, altresì, in via straordinaria dal dirigente della Struttura Designata su richiesta del Presidente della Giunta regionale, in presenza di fattispecie di particolare gravità ed urgenza.
- 2. Le verifiche straordinarie integrano le altre attività di controllo previste dal Piano e sono condotte e formalizzate secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 4 Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.)

- 1. Il N.I.R. è costituito da ispettori in possesso dei seguenti requisiti:
- a) ispettori interni: dirigenti o funzionari di categoria D, appartenenti ai ruoli della Regione Puglia con profilo giuridico-amministrativo, economico-contabile, tecnico-ingegneristico, tecnico-informatico;
- b) ispettori esterni: dirigenti, quadri o impiegati, appartenenti ai ruoli di agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP), con profilo giuridico-amministrativo, economico-contabile, tecnico-ingegneristico, tecnico-informatico.
- 2. L'incarico di componente del N.I.R. può essere altresì conferito, nei limiti in cui sia consentito dall'ordinamento, a magistrati, ufficiali o agenti dei corpi di polizia, personale della Regione Puglia in possesso del profilo di cui al comma 1 lettera a), collocati in quiescenza (ispettori temporanei), che accettino di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate.
- 3. Nel caso di indagini aventi ad oggetto agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP), dovrà essere incaricato del controllo almeno un funzionario incardinato nelle Strutture regionali cui competono le relative funzioni di vigilanza, programmazione e controllo. I funzionari di cui al presente comma possono non essere inclusi negli elenchi di cui all'art.5.

Articolo 5 Formazione degli elenchi del N.I.R

- 1. La Giunta Regionale approva lo schema di avviso pubblico di selezione degli ispettori interni, esterni e temporanei, esso definisce le modalità per la formazione dei due elenchi e per la loro utilizzazione ai fini del conferimento degli incarichi ispettivi, nonché le modalità di presentazione delle domande ed i requisiti di partecipazione. L'avviso pubblico potrà prevedere dei requisiti specifici di istruzione ed esperienza necessari all'iscrizione negli elenchi
- 2. Il dirigente della Struttura Designata indice apposita manifestazione di interesse finalizzata alla creazione di due separati elenchi (ispettori interni e ispettori esterni), ciascuno costituito da n. 4 sezioni in funzione dei n. 4 profili individuati all'art.4 comma 1. Gli ispettori temporanei saranno inclusi nell'elenco degli ispettori esterni secondo il profilo di appartenenza.
- 3. Al fine di garantire la più ampia partecipazione, l'avviso pubblico è pubblicato almeno sul BURP e sul Portale istituzionale della Regione nella sezione Bandi e Avvisi.
- 4. Allo scopo di consentire l'iscrizione di nuovi candidati che facciano istanza in quanto in possesso dei requisiti prescritti, l'avviso di cui al comma 1 non fissa un termine finale per la presentazione della domanda di iscrizione. In ogni caso, il dirigente della Struttura Designata procede entro 35 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURP alla prima approvazione degli elenchi, e successivamente all'aggiornamento dei medesimi.
- 5. Il richiedente l'iscrizione negli elenchi, all'atto della presentazione della domanda, deve autocertificare ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000:
- di non aver subito provvedimenti disciplinari, nel caso di dipendenti con contratto in essere;
- -di non avere situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi con la Regione Puglia o come previste dall'ordinamento giuridico, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice di Comportamento del personale dipendente della Regione Puglia;
- di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico le condizioni e gli obblighi stabili dalli Avviso pubblico;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che, in mancanza, potrà essere disposta la cancellazione dagli elenchi;
- di essere consapevole che l'inserimento negli elenchi non dà titolo a ricevere l'incarico e può cessare in qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellazione e decadenza previsti dall'Avviso pubblico e dal presente Regolamento.
- Il modulo di partecipazione alla procedura di selezione potrà contenere ulteriori attestazioni che il candidato dovrà rendere al momento della sottoscrizione dell'istanza.
- 6. La formazione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; l'istruttoria finalizzata alla formazione degli elenchi consiste nella sola verifica della sussistenza dei requisiti di accesso riportati nell'avviso pubblico di selezione.
- 7. L'iscrizione nell'Elenco non fa sorgere in capo all'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine al conferimento di uno o più incarichi di ispezione.
- 8. Gli elenchi scadono decorsi 36 mesi dalla data della loro prima approvazione; decorso tale termine, il dirigente della Struttura Designata avvia una nuova procedura di selezione.
- 9. Nel caso in cui il numero di ispettori inclusi negli elenchi sia inferiore alla dotazione minima necessaria a completare le procedure di controllo previste dal Piano, o per avviare e portare a termine le verifiche straordinarie, anche a causa della presenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità di alcuni ispettori, la Giunta regionale, su proposta del dirigente della Struttura Designata, individua ulteriori soggetti per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento tra il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettere a) e b) e di quelli ulteriori previsti dall'avviso di riferimento.

Articolo 6 Assegnazione dell'incarico

- 1. L'assegnazione a ciascun ispettore interno, esterno o temporaneo della verifica prevista dal Piano o di una verifica straordinaria a norma dell'art. 3 avviene tramite sorteggio casuale dei nominativi inclusi negli elenchi di cui all'art.5, secondo il profilo di appartenenza di ciascun ispettore.
- 2. All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'ispettore è tenuto a:
 - attestare con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 la permanenza dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di diritto o di fatto, o di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di controllo; la mancata comunicazione comporta, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'elenco;
 - dichiarare ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 di aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente/società di appartenenza (solo per ispettori esterni);
 - obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrava regionale approvata con DGR 11 novembre 2024 n. 1513 e successive eventuali modifiche o integrazioni;
 - obbligarsi a dare immediata comunicazione alla Struttura Designata in caso di rinuncia, dimissioni, collocamento in aspettativa o di pensionamento, nonché nei casi di eventuale sopravvenienza di impedimenti soggettivi allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità.
- 3. L'incarico attribuito agli ispettori non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle verifiche ispettive, preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile della Struttura Designata.
- 4. L'incarico cessa al momento della trasmissione della Relazione definitiva di cui all'art. 8 comma 6 del presente regolamento.
- 5. L'attività ispettiva svolta dai componenti del N.I.R., anche esterni ai sensi del comma 1 lettera b), è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi.
- 6. La mancata comunicazione degli impedimenti sopravvenuti comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'elenco.
- 7. La decadenza da componente temporaneo del N.I.R. e la cancellazione dagli elenchi è disposta dal dirigente della Struttura Designata con atto dirigenziale notificata all'interessato e, se del caso, al responsabile della struttura regionale/ente strumentale e società controllata di appartenenza facente parte del GAP.

Articolo 7 Modalità di esercizio dell'attività ispettiva

- 1. Gli ispettori incaricati assolvono all'incarico affidato nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge istitutiva.
- 2. La nota dirigenziale che dispone l'incarico ai fini della verifica prevista dal Piano o di una verifica straordinaria costituisce titolo legittimante lo svolgimento dell'ispezione e determina l'obbligo per la struttura da ispezionare di consentirne l'esecuzione. La nota di incarico potrà stabilire delle modalità di svolgimento del controllo, cui gli ispettori dovranno scrupolosamente attenersi.
- 3. Il controllo si svolge principalmente, ma non esclusivamente, sulla base di verifiche documentali, in particolare, gli ispettori incaricati devono:
- a) nella fase iniziale, approfondire il contesto organizzativo, normativo ed amministrativo della struttura regionale/ ente strumentale/ società controllata facente parte del GAP da verificare e degli atti e fatti di gestione oggetto della verifica secondo le previsioni del Piano o delle indicazioni della nota dirigenziale di incarico;

- b) nella fase di indagine in senso stretto, sulla base di quanto ritenuto necessario, acquisire in autonomia i documenti oggetto di pubblicazione o altrimenti disponibili in rete; per le ulteriori informazioni ritenute necessarie, formulare apposite richieste di informazioni e documenti in possesso della struttura regionale/ ente strumentale e società controllata facente parte del GAP;
- c) nella fase finale, redigere la relazione ispettiva conclusiva, seguire l'eventuale contraddittorio analizzando gli elementi ulteriori forniti dal soggetto sottoposto a controllo, e redigere la relazione ispettiva definitiva.
- 4. Le richieste di documenti ed informazioni sono formulate e trasmesse dagli ispettori incaricati direttamente ai soggetti controllati, i quali hanno l'obbligo, entro il termine fissato, di fornire quanto richiesto. L'eventuale rifiuto o la dichiarazione di impossibilità di esibizione dei documenti, anche conseguente all'eccepito smarrimento o non rinvenimento dei documenti richiesti, è riportato all'interno della relazione conclusiva e/o definitiva. Nel caso in cui i documenti non consegnati siano ritenuti determinanti ai fini dell'individuazione di una criticità rilevante ovvero della prova della configurazione di ipotesi di danno erariale e/o di reato, il dirigente della Struttura Designata valuta la necessità di segnalare il fatto alle competenti autorità.
- 5. Qualora nel corso dell'attività ispettiva i soggetti incaricati riscontrino l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne danno tempestiva comunicazione al dirigente della Struttura Designata. Detta comunicazione non esonera gli ispettori dal predisporre la relazione conclusiva e la relazione definitiva di cui all'art.8.

Articolo 8 Trattazione degli esiti dell'attività ispettiva

- 1. Entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico, gli ispettori redigono la relazione conclusiva, di seguito anche RC, contente le risultanze dell'attività ispettiva svolta, secondo il format fornito dalla Struttura Designata. Il termine è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la documentazione e le informazioni richieste dagli ispettori.
- 2. In casi debitamente motivati, il dirigente della Struttura Designata può concedere una proroga dei termini di trasmissione della RC.
- 3. La relazione conclusiva deve contenere una rappresentazione oggettiva delle circostanze riscontrate, evidenziare le illegittimità e irregolarità rilevate indicando espressamente la base legale che si assume lesa.
- 4. Nei casi in cui non sia possibile accedere ad informazioni ritenute indispensabili per garantire il completamento delle procedure di verifica e la corretta valutazione degli esiti, gli ispettori incaricati riferiscono nella relazione conclusiva di una limitazione al controllo.
- 5. La RC è trasmessa al dirigente della Struttura Designata che, nel caso in cui siano stati formulati rilievi sotto il profilo della legittimità o regolarità, attiva il contraddittorio con la struttura regionale o ente strumentale o società controllata facente parte del GAP, allo scopo di ottenere elementi utili al fine della conferma dei rilievi o del loro superamento.
- 6. In caso di avvio del contraddittorio, i documenti e le informazioni trasmesse dalla struttura di Giunta o ente strumentale o società controllata facente parte del GAP oggetto del controllo, sono analizzati dagli ispettori incaricati che formulano le proprie conclusioni finali all'interno della relazione definitiva, di seguito anche RD.
- 7. In assenza di rilievi o nel caso di mancata risposta al contraddittorio da parte del soggetto controllato nei termini previsti indicati dal dirigente della Struttura Designata, la relazione conclusiva diviene relazione definitiva.
- 8. La relazione definitiva contenente rilievi è inviata:
 - nel caso di strutture regionali di cui all'art. 1 lettera a) della l.r. 26/2024 al competente Direttore di Dipartimento o figura analoga;
 - nel caso di agenzie, enti strumentali e società controllate di cui all'art.1 lettera b) della l.r. 26/2024, al legale rappresentante nonché al dirigente della Struttura regionale cui competono le funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ed al dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale.

- 9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il dirigente della Struttura Designata predispone una relazione di sintesi, di seguito anche RdS, nella quale sono riepilogate le attività ispettive svolte nell'anno solare di riferimento, sono riferiti gli esiti delle singole RD e suggerite le misure da adottare per superare le criticità, illegittimità e irregolarità rilevate e sono formulate specifiche proposte per migliorare l'efficacia del sistema di controllo interno della Regione Puglia e degli enti strumentali e società controllate facenti parte del GAP.
- 10. Il termine di cui al comma 9 potrà essere prorogato in casi debitamente motivati.
- 11. La RdS è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Capo di Gabinetto, al Segretario Generale della Giunta Regionale, al coordinatore dell'Avvocatura regionale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all'Organismo Indipendente di Valutazione e, per le sole parti relative ai controlli svolti sugli enti strumentali o società controllate facenti parte del GAP, ai Dirigenti delle Strutture regionali cui competono le relative funzioni di vigilanza, programmazione e controllo.

Articolo 9 Tutela della privacy

- 1. I componenti del N.I.R. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare i dati personali acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono utilizzati esclusivamente per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività e sono adeguatamente conservati e trattati per le finalità del controllo.
- 2. I componenti del N.I.R. sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti visionati e delle informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività ispettiva.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 marzo 2025

EMILIANO